

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 386-A}

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(RELATORE SALOMONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(COLOMBO VITTORINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

alla Presidenza il 3 settembre 1976

Istruzione professionale del personale postelegrafonico e
sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro
nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni

Presentata alla Presidenza il 31 gennaio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il disegno di legge che viene ora sottoposto alle deliberazioni dell'Assemblea, il Governo intendeva affrontare — come si legge nella relazione illustrativa — il problema della migliore utilizzazione del personale e quindi dell'accrescimento della produttività al fine di favorire il processo di ammodernamento delle strutture delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunica-

zioni e di miglioramento della qualità dei servizi resi all'utenza.

Gli strumenti contemplati dal provvedimento per raggiungere i predetti obiettivi possono così sintetizzarsi:

1) istruzione professionale a cura dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nell'intento di ottenere una solida e vasta qualificazione del personale, sia in sede centrale che in sede periferica,

con particolare riferimento ai nuovi processi di lavorazione (articolo 1);

2) riqualificazione del personale, onde accrescere le cognizioni tecnico-professionali già possedute ed adeguarle in vista della riconversione degli impianti, dei mutati metodi operativi e, soprattutto, dell'introduzione su vasta scala della meccanizzazione e della automazione; tutto ciò per favorire, da un lato, la mobilità dei dipendenti e, dall'altro, il migliore impiego degli stessi nei settori che dovessero eventualmente denunciare carenza di unità (articolo 2);

3) nuova organizzazione del lavoro, fondata sulla corrispondenza tra dotazione organica dei singoli uffici e normale livello produttivo nonché sulla possibilità, in caso di vacanze di personale o di punte di maggior traffico, di utilizzare dipendenti assegnati ad altri settori operativi o di disporre intensificazioni di prestazioni nel corso dell'orario d'obbligo.

Dato che la diversa organizzazione richiede il preventivo approntamento di idonei strumenti giuridici e di complesse attrezzature, nonché un'esatta ricognizione dei settori in cui essa sia utilmente applicabile, nell'articolo 3 del disegno di legge era prevista l'attuazione in via sperimentale del nuovo sistema nelle sedi e con le modalità da concordare con le organizzazioni sindacali.

In attesa della completa realizzazione dei processi di meccanizzazione e di automazione dei diversi settori operativi di cui si è detto sopra e della introduzione di nuovi sistemi di incentivazione, veniva consentito ancora il ricorso agli attuali strumenti e sistemi di lavorazione, finalizzando peraltro detti strumenti esclusivamente all'incremento della produttività ed al regolare andamento dei servizi.

In tale ottica si inquadrava la possibilità, sancita dall'articolo 4, del superamento dei limiti di guadagno per prestazioni straordinarie, entro una percentuale massima dell'80 per cento rispetto a quelli fissati a suo tempo dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728 e sempreché si riscontrassero eccezionali esigenze: soltanto per i servizi di bancoposta, caratterizzati da un tasso di sviluppo veramente eccezionale, era prevista la facoltà di autorizzare il raddoppio dei limiti stessi.

Nel corso del suo esame referente, la Commissione ha deliberato di costituire un Comitato ristretto che raccogliesse ed esaminasse preliminarmente le varie proposte di modifica preannunciate dai vari gruppi e procedesse, come era stato subito richiesto, all'audizione dei rappresentanti dei sindacati, nazionali e di categoria, e dei dirigenti dell'amministrazione onde acquisire la più ampia base conoscitiva per le successive deliberazioni. Il Comitato ha proceduto, in varie sedute, a questi contatti da cui è emersa in linea generale una chiara volontà sia dei sindacati sia dell'amministrazione di giungere nel più breve tempo ad eliminare le forme più esasperate di incentivazione, come i supercottimi e i superstraordinari, e ad una razionalizzazione dei moduli di lavoro che ne riporti l'uso ai termini fisiologici. Il successivo esame delle varie proposte di modifica non ha portato ad un risultato positivo, per cui si è rimessa alla Commissione plenaria la definizione del testo da presentare all'Assemblea. La Commissione ha concluso il proprio esame referente approvando i soli primi due articoli e proponendo la soppressione degli articoli 3 e 4 relativi alla nuova organizzazione del lavoro ed all'autorizzazione al pagamento di straordinari e cottimi, anche superiori ai limiti previsti dall'attuale normativa. A seguito di tale reiezione, non si sono potuti esaminare alcuni emendamenti aggiuntivi presentati dal Governo che trattavano materia connessa a quella dell'articolo 4.

Tenuto conto che la non approvazione da parte della Commissione degli articoli 3 e 4 è stata deliberata a parità di voti, a parere del relatore la Commissione potrebbe riesaminare il contenuto di detti articoli, ove il Governo provveda a fornire maggiori delucidazioni sul processo di meccanizzazione e di automazione dei servizi ed a dare concrete assicurazioni che non si ripeterà il ricorso a quegli strumenti di elevazione dei limiti di straordinario e di cottimo, che la Commissione stessa non ha ritenuto di poter condividere, oltre il termine massimo del 30 giugno 1977.

Il relatore ritiene infatti del tutto auspicabile tale soluzione che, fra l'altro, permetterà di sanare una situazione che lo stato dei fatti ha purtroppo reso necessaria.

SALOMONE. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—
ART. 1.

(Istruzione professionale).

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, alla istruzione professionale del personale appartenente alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvede l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione degli organi centrali e periferici delle predette aziende.

L'Istituto superiore organizza, a tal uopo, corsi di formazione, anche per impiegati delle carriere direttive, di qualificazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione scientifica.

I corsi possono essere anche tenuti contemporaneamente in più sedi centrali e periferiche delle aziende, secondo le esigenze dei servizi, la natura dei corsi medesimi e il numero degli allievi.

Possono essere nominati docenti anche estranei all'Amministrazione dello Stato, esperti nel campo della meccanografia e dell'automazione, della scienza delle informazioni, della psicologia applicata e in altre discipline di interesse delle aziende.

Per i corsi di specializzazione l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni può avvalersi delle università, degli istituti di cultura, di enti ed organismi specializzati, nonché di scuole di pubbliche amministrazioni estere.

L'amministrazione fornisce agli allievi le pubblicazioni necessarie.

Le norme di esecuzione sono stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione; i compensi per i docenti dei corsi corrispondenti a quelli organizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione sono stabiliti nella stessa misura spettante ai docenti della scuola suddetta.

Nulla è innovato per quanto concerne i corsi di preparazione e quelli di formazione dirigenziale. Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui al primo comma, n. 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

(Istruzione professionale).

Identico.

della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, nonché, per quanto concerne i corsi degli impiegati delle carriere direttive, le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso articolo 1. Per i corsi relativi al personale delle carriere inferiori a quelle direttive, i programmi delle materie oggetto di insegnamento sono sottoposti all'approvazione della scuola superiore della pubblica amministrazione.

ART. 2.

(Riqualificazione del personale).

L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni attuerà, su scala nazionale e con organizzazione quanto più possibile decentrata, corsi di riqualificazione del personale postelegrafonico delle carriere inferiori a quella direttiva, secondo un piano approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, allo scopo di:

adeguare la preparazione professionale del personale alla riconversione degli impianti e ai nuovi sistemi di lavorazione conseguenti alla sempre più generalizzata introduzione dei processi di meccanizzazione ed automazione dei servizi postelegrafonici;

favorire la effettiva mobilità del personale, anche nello stesso comune di residenza, che ne permetta l'utilizzazione in servizi diversi da quelli di normale applicazione, per fronteggiare le esigenze che volta a volta si manifestano nei vari settori operativi;

avviare i dipendenti di minorata capacità lavorativa verso i servizi dove possano trovare più adeguata utilizzazione in relazione al titolo e grado della loro invalidità.

I corsi di riqualificazione devono tendere, mediante l'ampliamento delle cognizioni tecnico-professionali già possedute dagli allievi, a preparare il personale all'assolvimento di specifici compiti di istituto della carriera di appartenenza, nelle specializzazioni per le quali se ne presenti la necessità. I corsi stessi devono essere svolti, in misura preminente, mediante addestramento pratico-professionale.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 1.

ART. 2.

(Riqualificazione del personale).

Identico.

ART. 3.

(Nuova organizzazione del lavoro).

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a sperimentare, sentite le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale e il consiglio di amministrazione, una nuova organizzazione del lavoro presso le aziende postelegrafoniche che comporti:

a) la determinazione, ferma restando la dotazione organica dei singoli ruoli, dei contingenti del personale delle diverse carriere da assegnare ai vari organi ed uffici in relazione alle normali esigenze di servizio, tenuto conto del rendimento orario del personale stabilito sulla base degli indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1974, n. 370, e, per i settori di attività ivi non contemplati, sulla base di ulteriori indici da fissare con modalità e criteri analoghi;

b) l'utilizzazione, in quanto possibile, di personale applicato ad altri uffici o settori operativi, professionalmente qualificato o riqualificato, per sopperire alle esigenze di servizio conseguenti alle eventuali vacanze di personale rispetto ai singoli contingenti come sopra determinati, o al verificarsi di punte di maggior traffico;

c) la facoltà di disporre, nell'ambito del settore operativo interessato in ciascun turno, allo scopo di consentire ugualmente la immediata lavorazione ed evitare il formarsi di giacenze, ove non sussista la possibilità di provvedere ai sensi della precedente lettera b), intensificazioni di prestazioni nel corso dell'orario d'obbligo mediante una maggiorazione della resa oraria stabilita, in campo nazionale, per il settore operativo e la categoria di personale cui appartengono le unità interessate.

Il compenso relativo alla maggiore produzione sarà liquidato secondo le aliquote previste dalle disposizioni vigenti e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 4.

Le previste sperimentazioni devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono accertare la pratica realizzabilità del nuovo sistema e in quali settori e sedi esso sia utilmente applicabile.

ART. 3.

(Nuova organizzazione del lavoro).

Soppresso.

Sui risultati di tali sperimentazioni il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni riferirà al Parlamento ai fini della adozione della nuova disciplina.

Il presente articolo non concerne il personale degli uffici locali e delle agenzie postali.

ART. 4.

(Disposizioni integrative).

Allo scopo di consentire il regolare svolgimento del servizio nella fase di realizzazione del programma di automazione e di meccanizzazione dei processi operativi e in attesa di migliorare il livello di mobilità del personale tra i vari settori e di accrescerne la produttività mediante la sua riqualificazione professionale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di autorizzare, a far tempo dal 1° gennaio 1976 e fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica approvativo del nuovo contratto di lavoro per i postelegrafonici, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, quando ricorrano eccezionali esigenze di servizio, il superamento, in misura non eccedente l'ottanta per cento, degli importi individuali mensili netti di guadagno stabiliti dal primo comma dell'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

La misura dell'ottanta per cento di cui al primo comma potrà essere elevata al cento per cento per il personale applicato ai servizi di bancoposta.

I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nei turni di servizio serali, notturni e festivi, non concorrono al raggiungimento dei limiti individuali mensili netti di guadagno di cui ai precedenti commi.

ART. 4.

(Disposizioni integrative).

Soppresso.